

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	FISCALE
02	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi
03	IMPOSTE INDIRETTE - IVA intracomunitaria - Acquisti intracomunitari
04	TRIBUTI LOCALI - IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari
05	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024)
	AGEVOLAZIONI
06	START UP INNOVATIVE
	TUTELA E SICUREZZA
07	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
	INTERNAZIONALE
09	CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Pensioni
<b>10</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## IMPOSTE INDIRETTE

**IVA - Obblighi dei contribuenti - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Operazioni di ricarica di veicoli elettrici - Rilascio del servizio web per il censimento dei Server Energia (comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 30)**

Con un [comunicato stampa](#) pubblicato il 3.6.2026, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a partire dalla medesima data, è disponibile un nuovo servizio *web* sul portale Fatture e Corrispettivi che consente ai gestori delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di censire i propri Server Energia, ossia i dispositivi che consentono la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi nel rispetto delle regole fissate dall'[art. 2](#) co. 1-ter del DLgs. 127/2015.

### **Corrispettivi delle operazioni di ricarica**

Si ricorda che il citato art. 2 co. 1-ter, in considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari delle operazioni di ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di cui al Reg. UE n. 1804/2023, ha previsto l'introduzione di regole specifiche per la memorizzazione e l'invio dei relativi corrispettivi.

Le specifiche tecniche che definiscono le informazioni da trasmettere, nonché gli strumenti e le modalità per l'invio dei dati, sono state adottate con provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. [570041](#).

In particolare, tali specifiche prevedono che la raccolta e l'elaborazione dei dati debba avvenire tramite i Server Energia, ossia dispositivi collegati alle prese di ricarica che devono essere in grado di:

- memorizzare i dati nel rispetto dell'apposita struttura prevista;
- inviarli all'interno di un *file* XML in modo sicuro al sistema dell'Agenzia delle Entrate, tramite apposito canale telematico.

### **Censimento dei Server Energia**

Con il rilascio del servizio *web* per effettuare il censimento dei Server Energia, è stato reso possibile il primo passaggio tecnico per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi ai sensi dell'[art. 2](#) co. 1-ter del DLgs. 127/2015.

I soggetti interessati, infatti, direttamente o tramite intermediari, possono ora accreditarsi sul portale Fatture e Corrispettivi come "Gestore Energia" e censire i propri dispositivi attivi, in vista del successivo rilascio del canale di trasmissione, che, secondo quanto indicato dal comunicato stampa dell'Agenzia, avverrà il 23.6.2026.

### **Termini di invio dei dati**

A partire dal 23.6.2026, data di apertura del suddetto canale di invio, i gestori delle colonnine di ricarica dovranno trasmettere i corrispettivi registrati.

Poiché l'obbligo di rilevazione è efficace dall'1.1.2026, è stato fissato un termine specifico per l'invio dei dati nella fase iniziale. In particolare:

- i dati delle operazioni effettuate dall'1.1.2026 al 31.5.2026 dovranno essere trasmessi entro il 6.8.2026;
- a regime, invece, i dati andranno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione.

Ad esempio, i corrispettivi delle operazioni effettuate a giugno 2026 dovranno essere inviati entro il 31.7.2026.

### **Conservazione dei dati**

Si ricorda che, in base al provv. Agenzia delle Entrate n. 570041/2025, i soggetti passivi IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015 sono anche tenuti a conservare in modalità elettronica, ai sensi del DM [17.6.2014](#), le informazioni previste dalle specifiche tecniche allegate al medesimo provvedimento.

### **Regime sanzionatorio**

In caso di omessa o errata memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi delle operazioni di ricarica ex art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015, si applicano le sanzioni di cui agli [artt. 6](#) co. 2-bis e [11](#) co. 2-quinquies del DLgs. 471/97, ossia le medesime sanzioni applicabili in caso di violazioni relative alla memorizzazione e all'invio dei corrispettivi di cui all'[art. 2](#) co. 1 del DLgs. 127/2015.

art. 2 co. 1 ter DLgs. 5.8.2015 n. 127

Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2025 n. 570041

Comunicato stampa Agenzia Entrate 3.6.2026 n. 30

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2026 - "Al via il censimento dei Server Energia per i gestori di colonnine di ricarica dei veicoli" - Cosentino*

*Il Sole - 24 Ore del 4.6.2026, p. 31 - "Colonnine di ricarica, parte il servizio di trasmissione dei dati sulle vendite" - Mastromatteo A. - Santacroce B.*

## IMPOSTE INDIRETTE

**IVA intracomunitaria - Acquisti intracomunitari - Cessioni a catena - Effettuazione di acquisti intracomunitari da uno Stato membro UE con beni ricevuti da un diverso Stato membro (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.5.2026 n. 111)**

Con la risposta a interpello 29.5.2026 n. [111](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento di alcune cessioni "a catena" di beni che intervengono in ambito intracomunitario e che hanno quale destinazione l'Italia.

In particolare, viene valutato il trattamento IVA e i conseguenti obblighi di identificazione ai fini IVA in Italia di una società residente in Germania, la quale acquista beni da fornitori stabiliti in un altro Stato dell'Unione europea, per poi venderli a soggetti passivi stabiliti in diversi Stati dell'Unione europea, tra cui l'Italia.

Il caso esaminato si caratterizza, quindi, per il seguente schema: una società cedente stabilita in Polonia vende beni a una società stabilita in Germania (priva di identificazione IVA in Italia), la quale li rivende a un cessionario soggetto passivo italiano. La società intermedia cura il trasporto dei beni, direttamente dalla Polonia all'Italia.

### **Quadro normativo**

Per le cessioni "a catena" che coinvolgono più operatori stabiliti nell'Unione europea, si rende applicabile l'art. [36-bis](#) della direttiva 2006/112/CE, recepito a livello nazionale dall'[art. 41-ter](#) del DL 331/93.

In base a quest'ultima disposizione, per i beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, "la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio".

Quest'ultimo soggetto è qualificato come il cedente, all'interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto.

Qualora, tuttavia, l'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio.

L'art. [36-bis](#) della direttiva 2006/112/CE richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

- almeno tre soggetti devono essere coinvolti nella cessione "a catena";
- i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
- i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.

### **Rilevanza ai fini IVA in Italia e obbligo di identificazione**

Nel caso di specie, sulla base delle informazioni fornite in sede di istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate rileva che:

- i beni sono stati trasportati dalla Polonia all'Italia;
- il trasporto è stato curato dalla società tedesca che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
- la società intermedia (tedesca) ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ritiene applicabile, nella fattispecie descritta, l'art. [36-bis](#) della direttiva 2006/112/CE, come recepito nell'ordinamento dall'[art. 41-ter](#) del DL 331/93.

Ne consegue che l'operazione di acquisto tra la società tedesca e l'acquirente italiano è un'operazione interna e che la società tedesca intermediaria era tenuta a identificarsi ai fini IVA in Italia.

### **Regime sanzionatorio**

Per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni applicabili nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate osserva che tale valutazione esula dalla disciplina dell'interpello, strumento finalizzato all'interpretazione delle norme tributarie, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo.

Conseguentemente, il quesito posto non può essere risolto nella sede della risposta ed è stato dichiarato "inammissibile".

art. 36 bis Direttiva (CE) 28.11.2006 n. 112

art. 41 ter DL 30.8.1993 n. 331

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.5.2026 n. 111

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2026 - "Cessioni a catena con rilevanza IVA in Italia" - Redazione Il*

*Sole - 24 Ore del 30.5.2026, p. 28 - "Il reverse charge va indicato in fattura" - Abagnale A. - Santacroce B. Italia*

*Oggi del 30.5.2026, p. 24 - "Triangolazioni ristrette" - Ricca F.*

## TRIBUTI LOCALI

**IRAP - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanziari - Dividendi comunitari distribuiti a intermediari finanziari e assicurazioni - Imponibilità limitata al 5% - Istanze di rimborso (FAQ Agenzia delle Entrate 29.5.2026)**

L'art. 1 co. 46-50 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato le modalità di determinazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione, al fine di adeguare il contenuto della normativa interna alla sentenza della Corte di Giustizia UE 1.8.2025 cause riunite [C-92/24-C-94/24](#) (Banca Mediolanum). In particolare, tramite l'inserimento del co. 6-bis nell'[art. 6](#) e del co. 1-bis nell'[art. 7](#) del DLgs. 446/97, è stato stabilito che i dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per rientrare nell'ambito applicativo della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia") sono esclusi dalla formazione del valore della produzione netta della società o dell'ente ricevente per il 95% del loro ammontare.

Con il provv. 22.4.2026 n. [123184](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso la quota dell'IRAP riferita ai dividendi comunitari che, nei periodi d'imposta anteriori al 2025, hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta dei citati soggetti in misura superiore al 5%.

Con le [FAQ](#) del 29.5.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale istanza di rimborso.

### **Calcolo degli interessi sugli importi per cui è richiesto l'utilizzo in compensazione**

Tramite la presentazione dell'istanza è possibile optare, in alternativa al rimborso, per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione nel modello F24 con l'imposta straordinaria sugli extra-profitti delle banche (ex [art. 1](#) co. 68 ss. della L. 199/2025). A tal fine, l'ammontare dell'IRAP rimborsabile che si intende utilizzare in compensazione deve essere indicato nella colonna 5 del rigo RI4 del modello di istanza. Su tale importo, sono dovuti gli interessi calcolati a decorrere dalla data di versamento del saldo IRAP e fino a quella di presentazione dell'istanza (da riportare nella colonna 6 del medesimo rigo RI4).

In linea con le istruzioni al modello di istanza, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che tali interessi devono essere calcolati ai sensi dell'[art. 44](#) del DPR 602/73, in base al quale gli interessi sono pari all'1% per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi fra la data di versamento e il rimborso.

### **Documentazione da allegare al modello**

Al fine di dimostrare la presenza dei requisiti e la correttezza dell'importo del credito richiesto, ad avviso dell'Agenzia è opportuno allegare all'istanza di rimborso:

- l'autocertificazione in cui si attesta la presenza dei requisiti di cui all'[art. 27-bis](#) del DPR 600/73, indicandoli puntualmente;
- la delibera di assegnazione dei dividendi da parte della società "figlia";
- il prospetto di calcolo della base imponibile IRAP in base alla nuova disciplina (con ripartizione regionale);
- il prospetto di calcolo del credito di imposta ACE (in base alla vecchia e nuova normativa);
- il prospetto di calcolo dell'IRES rideterminata.

In ogni caso, l'assenza dei documenti giustificativi non comporta il rigetto dell'istanza. L'ufficio competente per la lavorazione provvederà a chiedere i documenti necessari per completare l'istruttoria.

### **Obbligo di utilizzo del modello**

L'Agenzia precisa che i soggetti che, all'1.1.2026 (data di entrata in vigore della L. [199/2025](#)), avevano già presentato un'istanza di rimborso (ex [art. 38](#) del DPR 602/73) non sono tenuti a ripresentare la richiesta con

il nuovo modello. La presentazione di una nuova istanza è necessaria solo se si intende esercitare l'opzione per l'utilizzo in compensazione dell'importo rimborsabile, anche in parte; ciò in quanto tale possibilità è stata introdotta dall'[art. 1](#) co. 49 della L. 199/2025.

Chi presenta l'istanza per la prima volta, invece, deve utilizzare il modello approvato dal citato provv. [123184/2026](#).

#### ***Possibilità di modificare le istanze già presentate all'1.1.2026***

Le istanze già presentate all'1.1.2026 possono essere rettifiche a condizione che non siano scaduti i relativi termini. In tal caso, bisogna:

- barrare la casella "Correttiva nei termini" posta nel frontespizio;
- indicare il codice 2 nella casella della colonna 4 del rigo RI1 (o RI6 o RI11).

Diversamente, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione, il nuovo modello può essere presentato al solo fine di esercitare l'opzione per la compensazione, essendo preclusa la possibilità di modificare i dati contenuti nell'istanza originaria già presentata.

#### ***Tempistica di erogazione dei rimborsi***

L'Agenzia chiarisce che le istanze sono elaborate seguendo l'ordine cronologico della relativa presentazione. Pertanto, le istanze già presentate senza l'utilizzo del nuovo modello non subiscono alcun pregiudizio in relazione alla tempistica di lavorazione.

#### ***Errori formali***

Durante l'istruttoria l'ufficio verifica il calcolo dell'importo chiesto a rimborso e, se necessario, lo rettifica. Il rigetto non avviene in presenza di errori formali, ma in assenza del diritto al rimborso.

art. 1 co. 46 L. 30.12.2025 n. 199

FAQ Agenzia Entrate 29.5.2026

*Il Sole - 24 Ore del 5.6.2026, p. 34 - "Dividendi Infra-Ue, sui versamenti non dovuti si calcola l'1% di interesse"*  
- Parisotto R. - Piazza M.

## **DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA**

Concordato preventivo biennale (DLgs. 13/2024) - Acconto 2026 - Plusvalenze realizzate nel 2025 - Ricalcolo (FAQ Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 1)

I contribuenti che hanno aderito o che intendono aderire al CPB devono considerare alcune peculiarità legate al calcolo degli acconti d'imposta per l'anno 2026, ulteriori rispetto alla disciplina dettata dal DLgs. [13/2024](#). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, diffusi attraverso FAQ del [3.6.2026](#), pubblicate sul sito istituzionale.

#### ***Abrogazione della facoltà di rateizzare le plusvalenze - Ricalcolo degli acconti 2026***

La prima tematica affrontata riguarda le novità introdotte in tema di rateizzazione delle plusvalenze da parte della legge di bilancio 2026; in particolare, l'[art. 1](#) co. 42 della L. 199/2025, modificando l'[art. 86](#) co. 4 del TUIR, ha eliminato, per le plusvalenze realizzate dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (il 2026, per i soggetti "solari"), la facoltà di frazionare la relativa tassazione in un massimo di cinque quote costanti, fatte salve alcune eccezioni. Ai sensi del successivo co. 43 dell'[art. 1](#) della L. 199/2025, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, deve essere considerata, quale imposta del periodo precedente (2025, per i soggetti "solari"), quella che sarebbe stata determinata applicando le nuove disposizioni.

In altre parole, ai soli fini del calcolo dell'acconto IRPEF/IRES 2026 con il metodo storico, è necessario rideterminare l'imposta relativa al 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive) come integralmente imponibili.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ [3.6.2026](#) n. 1, il ricalcolo in commento ha effetti anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB, considerato che, secondo quanto previsto dall'[art. 16](#) del DLgs. 13/2024, i valori relativi alle plusvalenze non sono compresi nel reddito concordatoproposto nel quadro P. Di conseguenza, in presenza di una plusvalenza realizzata nel 2025 e rateizzata, il ricalcolo ai fini dell'acconto 2026 dovrà essere effettuato anche dai contribuenti che applicano il CPB; al pari dei contribuenti che non vi hanno aderito, tali soggetti dovranno quindi considerare, ai soli fini dell'acconto 2026, l'intero ammontare della plusvalenza realizzata nel 2025, in luogo della quota rateizzata. In sede di modello REDDITI PF, dovrebbe essere altresì compilato il rigo RN61.

Considerando quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in linea di principio il ricalcolo dell'acconto 2026 in capo ai contribuenti che hanno aderito al CPB sarebbe necessario ogni qual volta la componente del reddito oggetto di ricalcolo abbia rilevanza anche ai fini CPB (si pensi, ad esempio, alla super deduzione per nuove assunzioni di cui all'[art. 4](#) del DLgs. 216/2023).

#### ***Maggiorazione dell'acconto calcolato con metodo storico in caso di rinnovo del CPB***

La FAQ [3.6.2026](#) n. 2 affronta il tema degli acconti sotto un altro profilo, legato alla maggiorazione da versare per il primo periodo di adesione al CPB, secondo quanto previsto dall'[art. 20](#) co. 2 del DLgs. 13/2024; in base a tale disposizione, in caso di utilizzo del metodo storico è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli [artt. 15](#) e [16](#) del DLgs. 13/2024 (per l'IRAP la maggiorazione è pari al 3%).

L'Agenzia delle Entrate, optando per un'interpretazione estensiva di "primo periodo d'imposta di adesione al concordato", chiarisce che la maggiorazione non è dovuta per l'acconto 2026 nel caso in cui il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 aderisca anche al CPB 2026-2027, senza soluzione di continuità, nonostante il 2026 sia il primo periodo del nuovo biennio; diversamente, la maggiorazione tornerà dovuta nel caso in cui il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 aderisca al CPB 2027-2028, lasciando scoperto il 2026.

#### ***Inapplicabilità della causa di esclusione dal CPB per soci e associati***

Una ulteriore FAQ ha per oggetto le cause di esclusione dal CPB di cui all'[art. 11](#) co. 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024, rivolte ai professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e le associazioni professionali/società tra professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo. Dal CPB 2025-2026, infatti, è possibile aderire al CPB solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Il campo di applicazione della causa di esclusione è stato nel tempo circoscritto dall'Agenzia delle Entrate attraverso diversi documenti di prassi. Secondo quanto chiarito dalla circ. 24.6.2025 n. [9](#) e dalla FAQ [25.9.2025](#) n. 1, la sussistenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA in capo all'associazione o alla società non impedisce l'accesso al CPB da parte degli associati o soci professionisti. La FAQ [3.6.2026](#) n. 3 precisa che in tale situazione il singolo associato o socio professionista può aderire al CPB a prescindere dalle scelte adottate in merito dagli altri componenti della compagine sociale, che potranno decidere se aderire o meno a loro volta, senza che ciò abbia effetti sulle adesioni degli altri soggetti.

art. 1 co. 43 L. 30.12.2025 n. 199

art. 20 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 3.6.2026

*Il Quotidiano del Commercialista del 5.6.2026 - "L'attuale disciplina delle plusvalenze fa ricalcolare l'acconto ai contribuenti in CPB" - Girinelli - Rivetti*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P. Guide*

*Eutekne - Imposte Dirette - "Plusvalenze - Reddito d'impresa" - Corso L.*

## Agevolazioni

### **START UP INNOVATIVE**

[Invio delle pratiche telematiche al Registro delle imprese - Nuove specifiche tecniche dal 4.6.2026 - Novità del DM 20.5.2026](#)

Con il DM [20.5.2026](#) sono state introdotte le nuove specifiche per la presentazione telematica delle pratiche al Registro delle imprese, operative dal 4.6.2026.

Le nuove specifiche introducono controlli automatici e bloccanti in fase di spedizione della pratica, relativi alla correttezza, alla coerenza e alla completezza dei dati.

#### ***Società cooperative***

Il riquadro 31 (Iscrizione - modifica cooperative) deve essere obbligatoriamente usato solo dalle cooperative e dalle società di mutuo soccorso tenute all'iscrizione anche all'Albo delle cooperative, contestualmente

all'iscrizione nel Registro Imprese. Il numero di iscrizione all'Albo sarà attribuito contestualmente all'iscrizione nel Registro e, pertanto, non sarà più necessario compilare e allegare il modulo C17.

Tra gli elementi da indicare nel riquadro 31, i principali sono:

- il codice di tipo sezione dell'Albo;
- se la società sia a mutualità prevalente o meno;
- la categoria in cui si inquadra l'attività della cooperativa;
- la forma di amministrazione (srl o spa);
- il numero di soci iniziali.

Il riquadro va utilizzato anche dalle società già iscritte all'Albo che, a seguito di eventi modificativi, devono aggiornare le informazioni in oggetto dichiarando il proprio numero di iscrizione all'Albo e l'eventuale data di modifica dello statuto.

#### *Incubatori certificati, start up e PMI innovative*

Le specifiche contengono anche le indicazioni operative per consentire alle *start up*, alle PMI innovative e agli incubatori certificati di adempiere all'obbligo previsto dall'[art. 25](#) co. 15 del DL 179/2012, cioè attestare il mantenimento del possesso dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (elevati a 7 nei casi di cui all'[art. 2364](#) co. 2 c.c.).

Per le imprese con chiusura dell'esercizio al 31.12.2025, che non abbiano ancora provveduto a farlo, la comunicazione periodica di mantenimento dei requisiti deve essere effettuata entro il 30.6.2026, pena la perdita dello status e la disapplicazione della disciplina agevolata ([art. 25](#) co. 16 del DL 179/2012).

#### *Periodo transitorio*

Dal 4.6.2026, per un periodo massimo di 60 giorni, il Registro delle imprese consentirà ancora l'acquisizione delle pratiche telematiche redatte con la versione antecedente delle specifiche, ma, superato tale termine, quelle predisposte con strumenti che non supportano la corrente versione saranno respinte.

art. 25 co. 15 DL 18.10.2012 n. 179

art. 25 co. 16 DL 18.10.2012 n. 179

DM 20.5.2026 Ministero delle Imprese e del made in Italy

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.6.2026 - "Da oggi pratiche telematiche al Registro Imprese con nuove specifiche tecniche" - Tombari*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Società cooperative" - Vitale R. - Tombari E.*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "PMI innovative" - Tombari E. - Vitale R. Guide*

*Eutekne - Impresa e società - "Start up innovative" - Tombari E. - Vitale R.*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Incubatore di start up innovative certificato" - Tombari E.*

## Tutela e sicurezza

### SICUREZZA SUL LAVORO

[INAIL - Calcolo dei premi assicurativi - Limiti di retribuzione minima giornaliera - Determinazione per l'anno 2026 \(circ. INAIL 28.5.2026 n. 25\)](#)

Con la circ. 28.5.2026 n. [25](#), l'INAIL ha indicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2026.

#### *Criteri generali per la determinazione del premio*

Per determinare il premio assicurativo ordinario occorre considerare:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alle lavorazioni assicurate;
- l'ammontare delle retribuzioni.

Inoltre, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- effettiva;
- convenzionale;

- di ragguglio.

#### **Retribuzione effettiva**

Il nuovo limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti è pari a 58,13 euro, mentre quello mensile ammonta a 1.511,38 euro.

Non ricadono invece nell'adeguamento del minimale giornaliero le retribuzioni corrisposte a specifiche categorie di lavoratori, come ad esempio gli operai agricoli (per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera valido è pari a 51,70 euro).

#### **Retribuzione convenzionale**

Se il premio assicurativo viene calcolato su un imponibile convenzionale, il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per l'anno 2026 è pari a 32,30 euro. Questo limite si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera, mentre alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive (58,13 euro).

Vengono indicati anche gli importi relativi alle retribuzioni convenzionali stabilite con legge e con decreto ministeriale. Nello specifico, per i lavoratori con contratto di lavoro *part time*, se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l'anno 2026 risulta determinata come segue  $58,13 \times 6 : 40 = 8,72$ .

#### **Retribuzioni di ragguglio**

Le retribuzioni di ragguglio vengono assunte solo in via residuale, laddove manchino le retribuzioni convenzionali ed effettive; in particolare, dall'1.1.2025 l'imponibile giornaliero e quello mensile ammontano, rispettivamente, a 68,09 euro e a 1.702,23 euro.

#### **Lavoratori parasubordinati**

La base imponibile su cui calcolare il premio è costituita da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto del minimale e massimale di rendita; dall'1.1.2025, il valore minimo e massimo dell'imponibile mensile ammontano, rispettivamente, a 1.702,23 euro e a 3.161,28 euro.

#### **Lavoratori subordinati sportivi**

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'[art. 29](#) del DPR 1124/65, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'art. 116 co. 3 del medesimo DPR. Dall'1.1.2025, i limiti minimo e massimo dell'imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a 20.426,70 euro e a 37.935,30 euro.

#### **Lavoratori autonomi dello spettacolo**

La retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo corrisponde all'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale; per il 2026, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 58,13 euro.

#### **Premi speciali unitari**

L'INAIL si sofferma sulle categorie di lavoratori per i quali è previsto il pagamento dei premi speciali unitari, tra le quali rientrano:

- i titolari di imprese artigiane, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano;
- i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
- i soggetti con oneri assicurativi a carico del Fondo ex [art. 1](#) co. 312 della L. 208/2015, in quanto impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità;
- gli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale (allievi IeFP);
- soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).

Circolare INAIL 28.5.2026 n. 25

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2026 - "Stabiliti i limiti retributivi per il calcolo dei premi INAIL 2026"*

- Silvestro

*Italia Oggi del 30.5.2026, p. 29 - "Premi Inail, salgono i minimali" - Cirioli D. Guide*

*Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.*

## CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Pensioni - Pensioni nei rapporti internazionali - Criteri di territorialità (risposte ad interpello Agenzia delle Entrate 29.5.2026 nn. 112, 113 e 114)

Con tre risposte a interpello del 29.5.2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata sui criteri di territorialità dei redditi percepiti in relazione alla cessazione di un'attività professionale, di lavoro dipendente e assimilato nei rapporti transnazionali.

### ***Pensione ENPAM percepita da residente lussemburghese***

La risposta n. [112/2026](#) esamina il caso di una persona esercente professione medica, cittadina italiana e lussemburghese, che aveva esercitato l'attività in Italia, sia presso il proprio studio privato, sia presso l'ASL, per poi trasferirsi in Lussemburgo dove percepiva la pensione ENPAM (erogata dall'INPS).

Tale reddito veniva corrisposto a fronte dei contributi previsti per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e di quelli versati in relazione a un'attività specialistica ambulatoriale nella sanità pubblica.

I chiarimenti dell'Agenzia vengono forniti nel presupposto della residenza lussemburghese della persona, i cui redditi di pensione sarebbero attratti a tassazione in Italia, in base ai criteri nazionali ([art. 23](#) co. 2 lett. a) del TUIR), perché erogati da un soggetto residente in Italia (l'INPS).

Guardando alle disposizioni convenzionali, però, l'Agenzia osserva che:

- la quota parte della pensione afferente ai contributi previsti per gli iscritti all'Albo e a quelli relativi alla libera professione medica non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 18 e 19 del Trattato Italia-Lussemburgo in quanto non collegata a un "cessato impiego", ma ad attività professionale di lavoro autonomo; si applica quindi l'art. 22 del Trattato, con conseguente tassazione esclusiva in Lussemburgo, in quanto Stato di residenza;
- la quota parte di pensione afferente ai contributi relativi ai redditi derivanti dall'attività ambulatoriale prestata presso l'ASL rientra tra le pensioni pubbliche disciplinate dall'art. 19 della Convenzione, in quanto erogata da un soggetto pubblico in corrispettivo dei servizi resi allo stesso; più nello specifico, dato che la persona beneficiaria della pensione pubblica possiede la doppia cittadinanza, opera l'art. 19 par. 1 lett. a), il quale dispone la tassazione esclusiva di tale reddito nello Stato della fonte (l'Italia, nel caso di specie).

### ***Pensione erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale a un residente***

Con la risposta n. [113/2026](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri di territorialità nella situazione in cui un residente in Italia percepisce una pensione da un ente pensionistico francese (la *Casse Nationale des Industries Electriques et Gasières*, CNIEG) derivante dal proprio cessato impiego presso la EDF (*Electricité de France*). In questo caso, la pensione si qualifica come erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale (in quanto, evidenzia l'Agenzia, riportata nell'elenco allegato all'Accordo amichevole tra i due Stati del 20.12.2000).

Conseguentemente trova applicazione il criterio di imposizione concorrente, in Italia e in Francia, stabilito dall'art. 18 par. 2 della Convenzione.

### ***Assegno vitalizio percepito da ex consigliere regionale residente in Tunisia***

La risposta n. [114/2026](#) ha ad oggetto il trattamento fiscale dell'assegno vitalizio erogato a un residente in Tunisia a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale in Italia.

Sotto il profilo della disciplina nazionale, l'Agenzia evidenzia che gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza della cessazione delle cariche elettive di cui all'[art. 50](#) co. 1 lett. g) del TUIR, in quanto redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, non sono annoverati tra quelli che l'[art. 23](#) del TUIR considera prodotti in Italia per i non residenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive, tra i quali gli assegni corrisposti a seguito della cessazione della carica di consigliere regionale, ricadono nell'ambito applicativo dell'[art. 50](#) co. 1 lett. g) del TUIR, gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e non devono essere assoggettati a imposizione in Italia, indipendentemente da quanto stabilito dalle disposizioni convenzionali.

Non deve quindi essere assoggettato a imposizione in Italia l'assegno vitalizio percepito dall'ex consigliere regionale divenuto residente in Tunisia.

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.5.2026 n. 114

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.5.2026 n. 113

Risposta interpello Agenzia Entrate 29.5.2026 n. 112

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.5.2026 - "Tassata solo in Lussemburgo la pensione da attività professionale del non residente" - Corso*

*Il Sole - 24 Ore del 30.5.2026, p. 30 - "Pensione in Lussemburgo, quota Enpam per il lavoro in Asl tassabile in Italia" - Sirocchi S.*

*Italia Oggi del 30.5.2026, p. 24 - "Pensioni, natura trasporto decideva" - Stancati G.*

## Leggi in evidenza

### FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 3.2.2026 N. 42022

### FISCALE

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - SEMPLIFICAZIONI - Sistema di controllo del rischio fiscale - Regime opzionale - Modalità di adesione

L'art. 1 co. 1 lett. e) del DLgs. 30.12.2023 n. 221 ha inserito l'art. 7-bis nel DLgs. 5.8.2015 n. 128, prevedendo un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tax control framework, TCF), il quale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 co. 1 lett. d) del DLgs. 5.8.2024 n. 108, consente di ottenere ai fini sanzionatori benefici analoghi a quelli dell'adempimento collaborativo.

Con il DM 9.7.2025, pubblicato sulla G.U. 17.7.2025 n. 164, sono state emanate le disposizioni attuative del suddetto regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

In attuazione del citato DM 9.7.2025, l'Agenzia delle Entrate, con il presente provvedimento:

- ha approvato il modello di adesione al regime opzionale, con le relative istruzioni di compilazione;
- ha definito le ulteriori modalità applicative del regime, con particolare riguardo alla competenza degli uffici, alle modalità di presentazione della domanda e della documentazione allegata, nonché all'attività istruttoria finalizzata a verificare i requisiti di validità dell'opzione per l'accesso e la permanenza nel regime opzionale.

#### **Soggetti interessati**

L'opzione per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs. 128/2015, può essere esercitata dai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui ai precedenti artt. 3 - 7.

#### **Limite di volume di affari o di ricavi**

Nel 2026 e 2027 possono quindi esercitare la suddetta opzione i contribuenti che hanno conseguito, in uno dei tre anni precedenti, un volume di affari o di ricavi inferiore a 500 milioni di euro, limite che si ridurrà a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

#### **Possesso della prevista documentazione**

L'esercizio dell'opzione è inoltre subordinato al possesso della seguente documentazione:

- documento descrittivo dell'attività svolta dall'impresa;
- strategia fiscale regolarmente approvata dagli organi di gestione in data anteriore all'esercizio dell'opzione;
- documento descrittivo del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento;
- mappa dei processi aziendali;
- mappa dei rischi fiscali, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili, individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti;
- certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

### **Requisiti del sistema di controllo del rischio fiscale**

L'esercizio dell'opzione comporta l'impegno a istituire e mantenere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale:

- redatto in coerenza alle previste linee guida;
- certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di un professionista indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Il sistema di controllo del rischio fiscale deve essere predisposto e certificato, con data certa, anteriormente alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.

### **Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate**

L'esercizio dell'opzione deve essere effettuato mediante una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate:

- utilizzando il modello approvato con il presente provvedimento;
- allegando la suddetta documentazione;
- da inviare alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it).

### **Verifica dell'opzione**

Il suddetto Ufficio, ricevuta la comunicazione di opzione:

- verifica che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia stato predisposto in modo coerente con le previste linee guida e che sia stato oggetto della prevista certificazione;
- può richiedere ulteriore documentazione o l'effettuazione di misure correttive; la mancata presentazione della documentazione ovvero la mancata implementazione delle misure correttive entro sei mesi dalla richiesta comportano la rinuncia del contribuente all'esercizio dell'opzione;
- al termine dell'attività istruttoria svolta, comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata, l'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione.

L'Ufficio invia la comunicazione degli esiti della verifica anche:

- alle Direzioni Regionali e alle Direzioni Provinciali nella cui circoscrizione è individuato il domicilio fiscale del contribuente;
- al Comando Generale-III Reparto del Corpo della Guardia di finanza.

### **Presentazione degli interpelli**

I contribuenti aderenti al regime opzionale presentano agli uffici competenti le istanze di interpello.

Gli uffici territoriali competenti per il controllo (uffici Grandi Contribuenti delle Direzioni Regionali ovvero gli uffici Controlli delle Direzioni Provinciali) si occuperanno di verificare la corretta applicazione delle risposte rese, che sono monitorate dalla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, al fine di garantire uniformità di indirizzo strategico e interpretativo.

### **Durata e revoca dall'opzione**

Il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale ha una durata di due periodi d'imposta, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è effettuata la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dopo i quali si proroga tacitamente per altri due periodi d'imposta.

Per impedire il suddetto tacito rinnovo occorre effettuare una revoca espressa:

- da comunicare all'Agenzia delle Entrate mediante lo stesso modello previsto per l'opzione;
- prima della scadenza del termine di durata biennale.

### **Effetti dell'esercizio dell'opzione**

In caso di esercizio dell'opzione per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale:

- fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello ai competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
- fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia

esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello, non si applicano le disposizioni penali in materia di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del DLgs. 74/2000.

***Aggiornamento del sistema di controllo***

Ove nel periodo di vigenza dell'opzione si verificano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, deve essere prodotta una nuova certificazione.

***Verifica del possesso dei requisiti***

L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo della posizione fiscale del contribuente, verifica il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione.

Il riscontro della mancanza o del venir meno dei requisiti di esercizio dell'opzione, ovvero dell'inosservanza dei previsti doveri, comporta la decadenza dai suddetti benefici sanzionatori, sin dall'inizio del periodo d'imposta in cui sono venuti meno i requisiti.